

**Atto aggiuntivo di Monaco****all'Accordo dell'Aia  
sul deposito internazionale dei disegni o modelli industriali  
riveduto a Londra il 2 giugno 1934**

Concluso a Monaco il 18 novembre 1961

Approvato dall'Assemblea federale il 21 settembre 1962<sup>2</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 novembre 1962

Entrato in vigore per la Svizzera il 21 dicembre 1962

*Gli Stati contraenti,*

Considerato che il disavanzo finanziario dell'Unione dell'Aia sul deposito internazionale dei disegni o modelli industriali aumenterà fin tanto che tutti gli Stati che fanno parte dell'Accordo dell'Aia dei 6 novembre 1925<sup>3</sup>, riveduto a Londra il 2 giugno 1934<sup>4</sup>, non faranno parte dell'Accordo dell'Aia del 28 novembre 1960<sup>5</sup>,

Consci della necessità, per rimediare a tale situazione, d'istituire tasse in aggiunta a quelle previste dall'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra,

*Hanno convenuto quanto segue:*

**Art. 1**

(1)<sup>6</sup> Oltre le tasse istituite dall'articolo 15 dell'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra<sup>7</sup>, tasse aggiuntive sono percepite per le operazioni seguenti:

**A. Tasse di deposito**

	Franchi svizzeri
a) Per il primo periodo di cinque anni:	
1. per un solo disegno o modello .....	108.–
2. per un deposito multiplo di	
2 a 10 disegni o modelli .....	218.–
11 a 100 disegni o modelli .....	318.–
101 a 200 disegni o modelli .....	398.–
b) Per il secondo periodo di dieci anni (ossia per il prolungamento)	
1. per un solo disegno o modello .....	205.–

RU **1962** 1635; FF **1962** I 453 ediz. ted. 473 ediz. franc.

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> Art. 1 n. 2 del DF del 21 set. 1962 (RU **1962** 1633).

<sup>3</sup> [CS **11** 1000]

<sup>4</sup> RS **0.232.121.1**

<sup>5</sup> RS **0.232.121.2**

<sup>6</sup> Nuovo ammontare delle tasse a contare dal 1° gen. 1979 (RU **1979** 157).

<sup>7</sup> RS **0.232.121.1**

2. per un deposito multiplo di	Franchi svizzeri
2 a 10 disegni o modelli .....	605.–
11 a 100 disegni o modelli .....	695.–
101 a 200 disegni o modelli .....	795.–

## B. Altre tasse

a) Iscrizione di trasmissioni e d'altre modificazioni, rilascio d'estratti del registro:	Franchi svizzeri
1. per il primo deposito	73.–
2. per ogni deposito successivo compreso nella stessa do manda d'iscrizione di modificazione o aggiunto sullo stesso foglio .....	41.–
b) Apertura di un plico sigillato .....	73.–
c) Informazioni fornite al depositante o al pubblico	
1. per il primo deposito .....	73.–
2. per ogni deposito successivo appartenente allo stesso titolare e per il quale è chiesta simultaneamente la medesima informazione .....	8.–

(2) Se le tasse previste dai numeri 2 e 4 dell'articolo 15 dell'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra, sono state pagate dopo la data del presente Atto, ma prima della sua entrata in vigore – essendo questa determinata per ciascuno Stato in conformità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3 – allorché il primo periodo di protezione scade dopo tale entrata in vigore, il depositante deve pagare la tassa aggiuntiva di prolungamento prevista dai numeri 2 e 4 del paragrafo (1) del presente articolo<sup>8</sup>. Al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, l'Ufficio internazionale avvisa i depositanti interessati che essi devono pagare la tassa aggiuntiva nel termine di mesi sei decorrenti dalla data nella quale avranno ricevuto tale avviso. Se il pagamento non è effettuato in questo termine, il prolungamento è annullato e la sua annotazione è cancellata dal registro. In tal caso, la tassa di prolungamento, precedentemente pagata, è restituita.

## Art. 2

Tasse aggiuntive di 20 franchi svizzeri e di 10 franchi svizzeri sono anche percepite per qualsiasi altra operazione prevista dall'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra<sup>9</sup>, e per la quale il Regolamento di esecuzione<sup>10</sup> di detto Accordo prevede una tassa di franchi svizzeri 5 o di franchi svizzeri 2,50.

<sup>8</sup> Ora: prevista alla lett. A b del paragrafo (1).

<sup>9</sup> RS 0.232.121.1

<sup>10</sup> RS 0.232.121.14

### Art. 3<sup>11</sup>

Le tasse previste dagli articoli 1 e 2 del presente Atto possono essere modificate, su proposta dell'Ufficio internazionale o del Governo svizzero, secondo la seguente procedura:

Le proposte sono comunicate alle Amministrazioni degli Stati partecipanti al presente Atto, che fanno conoscere il loro parere all'Ufficio internazionale nel termine di mesi sei. Se, dopo tale termine, una modificazione delle tasse è approvata dalla maggioranza delle predette Amministrazioni senza che si siano verificate opposizioni, questa modificazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'invio della notificazione, da parte dell'Ufficio internazionale, alle Amministrazioni predette.

### Art. 4

(1)<sup>12</sup> Con l'eccedenza dei proventi derivanti dall'applicazione delle tasse aggiuntive è costituito un fondo di riserva, il cui ammontare non superi 50 000 franchi svizzeri.

(2) Quando il fondo di riserva ha raggiunto tale ammontare, le eventuali eccedenze di proventi sono distribuite agli Stati partecipanti al presente Atto proporzionalmente al numero dei depositi di disegni o modelli, eseguiti dai loro cittadini o dalle altre persone indicate dall'articolo 1 dell'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra<sup>13</sup>.

### Art. 5

L'Ufficio internazionale terrà conti separati per i Paesi che fanno parte del presente Atto e per quelli che faranno parte solamente dell'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra<sup>14</sup>, fino a quando tutti i Paesi membri dell'Unione costituita dall'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra, non faranno parte del presente Atto o dell'Accordo dell'Aia del 28 novembre 1960<sup>15</sup>.

### Art. 6

(1) Il presente Atto resta aperto alla firma fino al 31 marzo 1962.

(2) Gli Stati che fanno parte dell'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra<sup>16</sup>, che non avranno firmato il presente Atto saranno ammessi ad aderirvi. Le disposizioni degli articoli 16 e 16<sup>bis</sup> della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale<sup>17</sup> saranno in tal caso applicabili.

<sup>11</sup> Per gli Stati partecipanti all'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l'art. 6 cpv. 2 lett. a dello stesso atto (RS **0.232.121.12**).

<sup>12</sup> Abrogato dall'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967 (RS **0.232.121.12** art. 6 cpv. 2 lett. b).

<sup>13</sup> RS **0.232.121.1**

<sup>14</sup> RS **0.232.121.1**

<sup>15</sup> RS **0.232.121.2**

<sup>16</sup> RS **0.232.121.1**

<sup>17</sup> RS **0.232.01/04**. Per gli Stati partecipanti all'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967, vedi nondimeno l'art. 6 cpv. 2 lett. c dello stesso atto (RS **0.232.121.12**).

**Art. 7**

(1) Il presente Atto sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo del Principato di Monaco. Questi depositi saranno da tale Governo notificati al Governo della Confederazione svizzera D che li notificherà agli Stati contraenti.

(2) Il presente Atto entrerà in vigore alla scadenza del termine di un mese, decorrente dalla data dell'invio, da parte del Governo della Confederazione svizzera della notificazione del deposito del secondo strumento di ratificazione agli Stati contraenti.

(3) Per gli Stati che depositassero lo strumento di ratificazione dopo il deposito di detto secondo strumento, il presente Atto entrerà in vigore alla scadenza del termine di un mese, decorrente dalla data dell'invio, da parte del Governo della Confederazione svizzera<sup>18</sup>, della notificazione del deposito dello strumento di ratificazione, di cui trattasi, agli Stati contraenti.

**Art. 8**

Il presente Atto sarà firmato in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo del Principato di Monaco. Una copia conforme autenticata sarà da quest'ultimo inviata a ciascuno dei Paesi dell'Unione dell'Aia.

*In fede di che*, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato.

Fatto a Monaco, il 18 novembre 1961.

*(Seguono le firme)*

<sup>18</sup> Ora: Direttore generale (art. 6 cpv. 2 lett. d dell'atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967 (RS **0.232.121.12**)).

---

### Campo d'applicazione dell'atto aggiuntivo il 1° luglio 1978

---

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Antille olandesi*	14 settembre	1963 A	14 settembre	1963
Francia	13 aprile	1962	1° dicembre	1962
Germania	25 ottobre	1962	1° dicembre	1962
Liechtenstein	20 aprile	1966	9 luglio	1966
Monaco	27 aprile	1963	14 settembre	1963
Spagna	9 luglio	1969	31 agosto	1969
Surinam	16 novembre	1976 S	25 novembre	1975
Svizzera	7 novembre	1962	21 dicembre	1962

---

\* I Paesi Bassi hanno denunciato, con effetto dal 1° gennaio 1975, l'atto aggiuntivo per il Regno in Europa, ma non per le Antille olandesi.

